

Come restituire allo sciopero la dignità perduta



Relazione di Pietro Ichino

Università di Pavia, 15 ottobre 2025

L'eccezionalità dello sciopero nella concezione originaria dei padri costituenti: la visione del capo della Cgil

«Noi oggi cerchiamo di **evitare al massimo, nella misura del possibile, gli scioperi** in regime democratico e repubblicano, perché noi desideriamo concorrere, con tutte le nostre forze, a consolidare e a sviluppare lo Stato democratico e repubblicano»



Giuseppe
Di Vittorio

Atti dell'Assemblea Costituente, 12 maggio 1947, vol. II, p. 1650

Segue – Necessità di una cautela particolare nel settore dei servizi pubblici



Giuseppe
Di Vittorio

Quanto allo sciopero nei servizi pubblici, è necessaria «una remora che ne freni l'uso e ne eviti gli abusi»: essa è costituita essenzialmente dalla «**coscienza civica degli stessi lavoratori dei servizi pubblici,** i quali sono consapevoli delle **conseguenze particolarmente gravi** del loro sciopero. Un'altra remora spontanea è costituita dall'**interesse che hanno i lavoratori di altre branche di lavoro di evitarne gli abusi** (dato che sarebbero fra i primi danneggiati)»



Segue - un altro grande leader della Cgil:
«Solennità del riconoscimento,
senso di misura nell'esercizio»

Vittorio Foa

«L'impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce
nella legislazione italiana, dopo tanti anni di divieto,
la solennità con la quale rinasce è tale, che noi possiamo
augurarci che **questo senso di misura e di fiducia**
Presieda all'esercizio del diritto di sciopero negli anni futuri»

Atti dell'Assemblea Costituente, seduta pomeridiana del 12 maggio 1947, vol. II, pp. 1655-1656.

Senonché hanno
prevalso l'abuso e il
degrado, svilendo
questa forma di lotta
e minandone
il prestigio e l'efficacia

... sono **in grado di incidere sui diritti costituzionali**
di una moltitudine di cittadini.»

«Non solo: essi pongono **in seria difficoltà i sindacati
più strutturati e rappresentativi**» il cui ricorso
allo sciopero è molto più sobrio e sorvegliato.

Il conflitto collettivo nei s.p.e. si esprime
«in una **microconflittualità diffusa**, che
vede il reiterato ricorso allo sciopero,
soprattutto da parte di **piccole organizzaz.
sindacali, dalla dubbia rappresentatività**»

«[...]. Tali scioperi riscuotono spesso **livelli
di adesione insignificanti**, ma per il solo
fatto di essere annunciati...





Soprattutto
(ma non soltanto)
nel settore
dei trasporti
sembra
che il principio
di sobrietà e misura
nell'esercizio
del diritto di sciopero
si sia del tutto perduto

IL FOGLIO

Settembre di scioperi

Le armi spuntate per arginare il valzer delle agitazioni sindacali. Ma una soluzione ci sarebbe

Si parla di uno scollamento tra sindacato e società tanto che nei sondaggi universali Cgil-Cisl-Uil risultano quasi sempre agli ultimi posti quanto a credibilità e rispetto. Ebbene i confederali hanno proprio in questi giorni l'occasione per riprendere popolarità e conquistarsi meriti *in partibus infidelium*. Lo possono fare proponendo di introdurre nel sistema dei trasporti il refe-

rendum confermativo e preventivo per la proclamazione degli scioperi. Proprio adesso perché nel solo mese di settembre, secondo i conti fatti dalle agenzie di stampa, sono ben 66 le agitazioni che risultano già programmate, di cui 14 nazionali. Lasciamo stare che settembre è mese di ripresa e in parte ancora di turismo e che ci sarebbe bisogno di poter contare su un servizio regolare e puntuale ma è evidente che la quantità di scioperi indetti non è sostenibile in nessun periodo dell'anno e per nessun paese a economia moderna.



Lo sciopero del venerdì

**TILLCIDIO DI SCIOPERI
I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Lo «sciopero del venerdì»

- La collocazione (ormai abituale) dell'agitazione nel giorno prima o dopo il *week-end* mira a «valorizzare» a fini sindacali comportamenti opportunistici...
- ... ma **squalifica sul piano politico e su quello etico l'azione di lotta**, in realtà indebolendola



Il paradosso dello sciopero nei trasporti pubblici: la datrice di lavoro ci guadagna



L'azienda che gestisce i trasporti municipali
opera normalmente in passivo: dunque

lo sciopero riduce i costi

ma non riduce le entrate

- retributivi
- di energia e/o carburante
- di usura macchine
- per sinistri stradali

- del contributo pubblico
- degli abbonamenti

**Ma occorre responsabilizzare
soprattutto i committenti del servizio!**

Le «finestre prenotate» per gli scioperi dei **ferrovieri** già ad agosto per settembre e ottobre

«Finestra per lo sciopero» nei mesi di settembre e ottobre	Sindacato
15 settembre 2025	Ugl Ferrovieri
dal 29 sett. al 28 ott. 2025	Cobas Lavoro Privato
dal 29 sett. al 28 ott. 2025	Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi
10 ottobre 2025	Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi
10 ottobre 2025	Cobas Lavoro Privato
21 ottobre 2025	Cobas Lavoro Privato

Fonte: Commissione di Garanzia S.S.P.E.

Un ordinamento che premia la frammentazione sindacale

I sindacati che hanno «prenotato» scioperi nel solo settore dei **trasporti pubblici locali** nell'agosto 2025 per settembre e ottobre:

- Usb Lavoro Privato
- Sul
- Orsa Autoferro
- Faisa Cisl
- Filt Cgil, Fit
- Fit Cisl
- Uil Trasporti
- Al Cobas
- Cobas Lavoro Privato
- Ugl FNA
- Fast Confsal
- Cub Trasporti
- Sgb

Quattro effetti disastrosi per il sistema dell'autotutela collettiva

- **Banalizzazione** dello sciopero, che diventa una pratica di *routine* (persino lo **sciopero generale** viene proclamato con grande disinvoltura e una apprezzabile frequenza)
- **Penalizzazione dei sindacati più responsabili**, che ricorrono allo sciopero con parsimonia
- **Perdita di peso sociale e prestigio** dello sciopero, quindi di appoggio allo stesso da parte dell'opinione pubblica
- **Stravolgimento dei rapporti di democrazia sindacale** per la sproporzione degli effetti della proclamazione rispetto all'entità delle associazioni proclamanti



Come uscirne

Un'iniziativa per **restituire allo sciopero**
la **dignità** e l'**efficacia** che aveva alle origini
rafforzare l'autonomia del sistema
delle relazioni industriali

e restituire **centralità al sindacalismo confederale**
(il solo che persegua la saldatura
tra interessi dei lavoratori e della cittadinanza)



Modalità istituzionali dell'iniziativa

- La CGS, previa adeguata preparazione con i vertici delle OO.SS. maggiori, convoca una **conferenza** per promuovere un **accordo interconfederale quadro** sulla materia
- A seguito della conferenza la CGS invita le OO.SS. di tutti i settori a **conformare i codici di auto-regolamentazione** a quanto disposto dall'accordo-quadro entro sei mesi
- In caso di ritardo in un settore, la Commissione emana un **regolamento provvisorio** conforme all'accordo-quadro

Il contenuto possibile dell'accordo-quadro

1. Nei settori dei servizi pubblici cui si applica la legge n. 146/1990, **responsabilità anche dei committenti** degli appalti come «parti del conflitto», per i comportamenti indebiti che possano inasprirlo
2. Lo sciopero viene proclamato solo previo **voto referendario** favorevole (almeno) **del 15-20%** dei lavoratori interessati
3. L'**obbligo di informazione preventiva** degli utenti circa gli effetti dell'agitazione, di cui all'art. 2, c. 3-5, grava anche sui lavoratori interessati, i quali sono tenuti a **dichiarare la propria adesione** o no con almeno 6 giorni di anticipo
4. **Soppressione delle** (inefficaci) **norme sulla «rarefazione»**



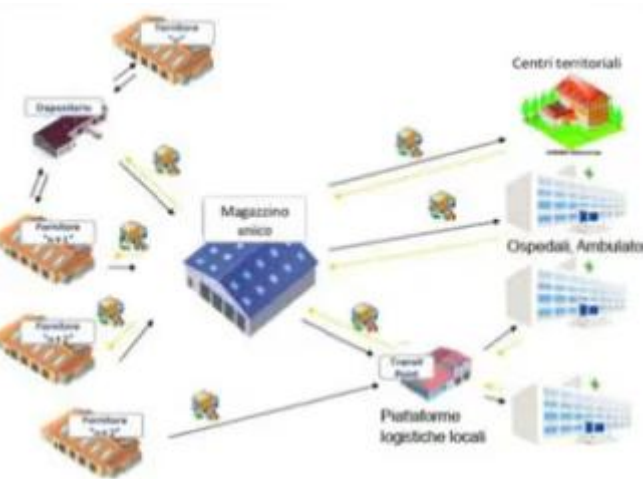
1. La Committente come «parte del conflitto»: la giurisprudenza della CGS

La riflessione della CGS maturata negli anni è culminata (verb. 14.6. 2022 n. 1270) in due affermazioni di grande rilievo:

- «nel perimetro del conflitto collettivo sono inclusi i **soggetti che proclamano** o aderiscono a uno sciopero, le **imprese** erogatrici dei s.p.e. e i **lavoratori** alle loro dipendenze»
- la qualità di '**parte**' del conflitto deve essere estesa anche alla «**stazione appaltante a capo della filiera** dei s.e.» la quale «ha un dovere di diligenza e vigilanza ... sul rispetto dei diritti degli utenti ... (c.d. *prestazioni indispensabili di filiera*)»

Responsabilità per la garanzia dei s.p.e. anche della Committente

- Il meccanismo predisposto dalla L. n. 146/1990 pone al centro il diritto degli utenti, **vincolando tutti gli operatori** coinvolti nella produzione del s.p.e. a cooperare affinché non si verificino lesioni di quel diritto



- Pertanto **anche la Committente** (impresa o ente pubbl.) del servizio o fornitura necessaria per la produzione del s.p.e. deve considerarsi soggetta allo stesso vincolo

La regola vale anche quando Committente non è un'impresa

- La stessa CGS precisa che «rientra nel perimetro» di applicazione della l. n. 146/1990 anche il **Comune o altro ente pubblico** che dia in appalto il servizio
- Anche la «stazione appaltante» non-impresa deve dunque astenersi da comportamenti che possano favorire il conflitto, come
 - **ritardi nel pagamento** del corrispettivo dell'appalto
 - ingiustificati **ritardi nel rinnovo** del relativo contratto



2. Il referendum per la proclamazione: gli ordinamenti nei quali è necessario

È da tempo **prassi sindacale** in **Germania**

I sindacati maggiori
(come IG Metall e Ver.di)
richiedono nei loro statuti
il voto favorevole del 75%
dei membri votanti per la
proclamazione di uno
sciopero

È **previsto dalla legge**
in questi Stati:

- **Regno Unito**
- **Canada**
- **Irlanda**
- **Repubblica Ceca**
- **Romania**
- **Grecia** (L. n. 4808/2021)

La regola che sarebbe ragionevole introdurre nei nostri codici di autoregolamentazione

«Per la proclamazione dello sciopero è necessaria la **partecipazione** al voto referendario **almeno del 30%** dei lavoratori interessati...

... e il **voto favorevole almeno della metà** dei partecipanti al voto»

(il che implicherebbe il voto favorevole **almeno del 15%** dei lavoratori interessati)



3. Responsabilità per la garanzia dei s.p.e. anche della singola persona che lavora

- La delibera citata della CGS (14.6. 2022 n. 1270) precisa che **anche la singola persona** coinvolta nella produzione di un s.p.e. è tenuta a cooperare al rispetto dei diritti dell'utente...
- ... e in particolare del **diritto all'informazione preventiva**



- Ne consegue che l'impresa o ente fornitore del s.p.e. ha il diritto e il dovere di **chiedere preventivamente a ciascun dipendente se aderisce allo sciopero** proclamato, per poter adempiere l'obbligo di inf. prev.
- ... e che la mancata risposta, o la risposta inveritiera costituisce mancanza suscettibile di sanzione disciplinare

Dichiarare la propria adesione allo sciopero non ne lede la libertà, ma le dà maggior peso

- Se la datrice di lavoro esercitasse la minima pressione sulla persona per indurla a desistere, ciò configurerebbe un **comportamento antisindacale** e **discriminatorio** (susceptibile di immediata repressione ex artt. 15 e 28 St.lav.)
- L'adesione o no è destinata comunque a essere registrata dalla d.d.l.: non è dunque oggetto di un **diritto al riserbo**
- Per altro verso, il rilievo costituzionale degli interessi in gioco non è compatibile con una **pretesa irresponsabilità della singola persona** interessata al conflitto sindacale



4. Corrispettivamente, soppressione della regola della «rarefazione»

Perché la regola del referendum avrebbe comunque, con l'effetto di rendere più solenne la proclamazione, responsabilizzando i lavoratori del settore in proposito, anche l'effetto di una riduzione della frequenza del ricorso a questa forma di lotta (con un aumento del suo peso nelle vertenze)

Grazie per la vostra attenzione



Queste slides sono disponibili sul sito
www.pietroichino.it